



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane n° 489 del 17/12/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Determinazione del monte ore 2020 dei permessi sindacali di spettanza della RSU e delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale ed in sede locale.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

PREMESSO che l'art. 50 del D.lgs. n. 165/2001 ha affidato alla contrattazione collettiva quadro la gestione complessiva del contingente dei permessi sindacali, dei distacchi e delle altre prerogative sindacali;

VISTE le sotto elencate fonti per la disciplina delle prerogative sindacali:

- L. 300/1970;
- D.Lgs. 165/2001 art. 50;
- D.P.R. n. 107/2006, art., 10;
- D.P.R. n. 105/2008, art. 13;
- D.M. 23 febbraio 2009;
- decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, art. 7;
- CCNQ 7 agosto 1998 e s.m.i.;
- ACQ 7 agosto 1998 e s.m.i.;
- CCNQ del 4 dicembre 2017;
- CCNQ del 19 novembre 2019;
- CCNL 22/01/2004 Regioni Enti-Locali, nota congiunta n. 4;

-CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;

-Note ARAN di chiarimento (15.02.2002 prot. n. 1702; 4.07.2003 prot. n. 5126; 27.05.2004 prot. n. 4260);

-circolare esplicativa del D.F.P. n. 5/2014 sulle riduzioni derivanti dall'applicazione del sopracitato articolo 7 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;

-DFP 50793 P-4.17.1.12 del 12/09/2014;

-Guida operativa Aran – personale dei compatti – aprile 2020;

ATTESO che secondo le prescrizioni dettate dagli artt. 8 e 9 del CCNQ 7.08.98 e s.m.i., successivamente meglio esplicite dalla nota ARAN del 4 luglio 2003 n° prot. 5126 sopramenzionata, il monte ore viene predeterminato annualmente dall'Amministrazione ed in particolare, ai sensi dell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, la rappresentatività deve essere accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ed è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio, mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'Aran ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 e s.m.i.. Il contingente dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;

CONSIDERATO che la sopracitata nota ARAN ribadisce che l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi, le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione, la ripartizione dello stesso tra RSU e organizzazioni sindacali rappresentative, la quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti collettivi quadro stipulati a tale fine;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, i permessi sindacali per l'espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative, possono essere utilizzati in forma cumulata a livello nazionale, a seguito di comunicazione formale delle singole OO.SS., pubblicata sul sito dell'ARAN;

RILEVATO che relativamente alle prerogative sindacali nel pubblico impiego contrattualizzate sono state introdotte sostanziali novità dal D.M. 23 febbraio 2009 e dal CCNQ del 9 ottobre 2009 e s.m.i. ed in ultimo dall'art. 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e dalla relativa circolare attuativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 come di seguito specificato:

- il CCNQ del 9 ottobre 2009 ha innovato in ordine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dirigenti sindacali. In particolare l'art. 9, comma 4, stabilisce che "ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, immediatamente e, comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso l'applicativo web GEDAP della piattaforma Perlapa della Funzione Pubblica" (art. 22 CCNQ 4 dicembre 2017);
- il CCNQ del 17 ottobre 2013 ha ribadito nella sostanza, pur se apportando le necessarie modifiche e integrazioni, quanto già stabilito dal sopracitato CCNQ del 9 ottobre 2009;
- il decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, all'art. 7 ha stabilito, come recita la circolare attuativa del D.F.P.

sopracitata, che a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate, venissero ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale; la riduzione disposta dalla norma in esame non si applicava ai permessi sindacali attribuiti alla RSU;

- il CCNQ del 4 dicembre 2017 ha riaffermato (Titolo III - art. 28, comma 1) che il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato fosse quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013;
- il CCNQ del 19 novembre 2019 da ultimo ha mantenuto la sopracitata decurtazione (ARTT. 2 e 5);

RITENUTO pertanto di determinare e ripartire il contingente dei permessi sindacali in oggetto;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) di stabilire che per il personale del comparto, il monte ore di amministrazione per l'anno 2020, in base ai calcoli riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta suddiviso nel seguente modo:
 - alle R.S.U. 14.520 minuti spettanti pari a 242 ore ;
 - alle OO.SS. Rappresentative, al netto dei permessi spettanti per cumulo, spettano complessivamente 9.003 minuti pari a 150 ore e 3 minuti di cui 60 ore e 1 minuto alla FP CGIL; 67 ore e 57 minuti alla CISL FP; 18 ore e 47 minuti alla UIL FPL; 3 ore e 18 minuti al CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI;
- 2) di rinviare alla normativa sopramenzionata per quanto attiene i soggetti legittimati a fruire di detti permessi nonchè per la procedura della relativa concessione;
- 3) dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali per l'informazione successiva, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del CCNL 1/4/1999 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scribano Maria Teresa

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 17/12/2020

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale